



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e  
trattamento di quiescenza.*

Ai rappresentanti delle OO.SS. del personale

non Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria  
Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria  
Comparto Funzioni Centrali  
Carriera Dirigenziale Penitenziaria  
Dirigenza Area Funzioni Centrali

Loro sedi

Oggetto: Disciplina dell'assegnazione e della gestione dei locali destinati a "Caserma", degli alloggi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo per il personale in servizio presso il Dipartimento per Giustizia Minorile e di Comunità.

Si trasmette, per opportuna informativa, la circolare n. 3/2022 afferente la materia indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Liliana Delle Chiaie

VISTO: il Capo della Sezione Responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Circolare n. 3/2022

**Oggetto:** Disciplina dell'assegnazione e della gestione dei locali destinati a "Caserma", degli alloggi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo per il personale in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PRESO ATTO della necessità di predisporre una disciplina omogenea nella materia dell'assegnazione e del godimento degli alloggi demaniali assegnati al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, allo scopo di garantire una trasparente ed uniforme applicazione dei vari istituti;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (prot. n. 0009627.U del 29.9.2021), con il quale, da un lato, si è esclusa la possibilità di applicazione ai dipendenti di questo Dipartimento delle previsioni contenute nel D.P.R. 314/2006 recante "Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria" e, dall'altro, si è ritenuto che ... *salvo quanto previsto dalla normativa speciale attualmente in vigore ... debba, nella specie, trovare applicazione la normativa generale relativa all'assegnazione e gestione degli alloggi demaniali, nell'ambito della quale può comunque essere sempre adottata una disciplina (non regolamentare) volta a regolare in concreto l'assegnazione degli alloggi ...;*

CONSIDERATO che risultano avviate le procedure per l'elaborazione di apposito regolamento, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, i cui tempi di adozione non risultano compatibili con l'esigenza di risolvere criticità applicative che rendono necessario un aggiornamento della disciplina vigente, affidata ad una circolare risalente al 24.9.1997;

RITENUTO, pertanto, necessario, in considerazione delle mutate esigenze e del recente monitoraggio effettuato dagli uffici dipartimentali sul patrimonio edilizio in uso al Dipartimento, adottare una nuova circolare, in attesa del completamento dell'iter procedimentale per l'adozione di uno specifico regolamento;

# DISPONE

## Articolo 1

### Ambito di applicazione

La presente circolare disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio rientranti nella pertinenza del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito denominato: "Dipartimento").

La presente circolare disciplina altresì l'assegnazione e la gestione dei locali caserma, delle unità abitative ad uso temporaneo, degli alloggi collettivi di servizio nonché dei locali ad uso foresteria per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per la cui individuazione si rinvia, più dettagliatamente, ad un successivo PDG emanato dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile (di seguito "Direttore Generale").

## Articolo 2

### Alloggi assegnati a titolo gratuito

Gli alloggi preventivamente individuati dal Dipartimento sono assegnati gratuitamente - ove esistenti - secondo un criterio di priorità:

- a) al personale che ricopre l'incarico di Dirigente di Centro per la Giustizia Minorile;
- b) al personale che ricopre l'incarico di Direttore di Istituto Penale per Minorenni;
- c) al personale di polizia penitenziaria nominato Comandante del Reparto dell'I.P.M.

All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dal Dipartimento collegato all'incarico ricoperto.

Nessun obbligo può essere imposto al Dipartimento in ordine al reperimento di immobili da assegnare a titolo gratuito alle categorie di personale indicate nel presente articolo.

## Articolo 3

### Alloggi assegnati a titolo oneroso

Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili all'esito dell'assegnazione di cui al precedente articolo 2) possono essere inseriti in un apposito bando per l'assegnazione temporanea, in concessione onerosa, al personale che ne faccia richiesta.

## Articolo 4

### Alloggi assegnati gratuitamente per esigenze particolari

Gli alloggi di servizio sono, altresì, assegnati in concessione, a titolo gratuito, al seguente personale:

- a) al personale del Ministero della Giustizia trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con priorità assoluta. In tal caso la durata della concessione è correlata alle esigenze di sicurezza che ne hanno determinato il trasferimento. Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Direttore Generale.
- b) al personale amministrato dal Dipartimento incaricato di svolgere particolari e

temporanee attività fuori dalla sede di servizio, per il tempo di durata dell'incarico. Il provvedimento di assegnazione è adottato dai responsabili degli Uffici gerarchicamente sovraordinati, su domanda dell'interessato.

#### **Articolo 5**

##### **Alloggi non utilizzati**

I soggetti indicati all'articolo 2) comma 1 devono prendere possesso dell'alloggio loro assegnato entro il termine di tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.

Il Dipartimento, in caso di decadenza dalla concessione, può, autorizzare l'emissione di apposito bando, per assegnare l'alloggio a titolo oneroso al personale dipendente che ne faccia richiesta.

#### **Articolo 6**

##### **Alloggi assegnati in concessione onerosa**

Gli alloggi di servizio rimasti disponibili all'esito delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2), 3) e 4) verranno assegnati - in concessione temporanea e a titolo oneroso - al personale in carico ai servizi del Dipartimento che, all'esito di apposito bando, ne risulti aggiudicatario.

Con provvedimento del Direttore Generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabilite, ogni cinque anni, le modalità ed i criteri di assegnazione che verranno successivamente comunicati alle Direzioni dei CC.GG.MM. per la massima diffusione tra il personale dipendente.

#### **Articolo 7**

##### **Provvedimenti di concessione, assegnazione, revoca e decadenza**

Gli alloggi concessi gratuitamente agli incaricati di Direzione dei CC.GG.MM, sono assegnati con provvedimento del Direttore Generale.

Gli alloggi concessi gratuitamente ai dipendenti incaricati di Direzione degli II.PP.MM. sono assegnati con provvedimento del Dirigente del competente C.G.M., mentre ai dipendenti nominati al comando dei Reparti di Polizia penitenziaria sono assegnati con provvedimento del Direttore dell'I.P.M. competente.

I bandi di assegnazione degli alloggi a titolo oneroso saranno in ogni caso curati dal Direttore del C.G.M. competente per territorio.

I provvedimenti di revoca e decadenza dalla concessione sono emanati dalla stessa Autorità che, ai sensi dei commi precedenti, provvede alla concessione.

Ogni eventuale contenzioso dovrà essere rimesso alle valutazioni della DGPRAM, la quale provvederà, se necessario, ad avviare ogni opportuna azione.

#### **Articolo 8**

##### **Commissione Alloggi Demaniali**

Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile provvederà - entro il termine di giorni

trenta decorrenti dalla pubblicazione della presente circolare - a nominare una apposita commissione denominata "Commissione Alloggi Demaniali", la cui composizione dovrà essere la seguente:

- un direttore di istituto penitenziario con funzioni di Presidente;
- un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a Commissario Capo;
- un funzionario giuridico pedagogico;
- un funzionario contabile;
- un funzionario della professionalità di servizio sociale.

All'atto della nomina dei membri della Commissione, ciascun Dirigente di C.G.M. dovrà altresì provvedere alla nomina di altrettanti membri supplenti. In caso di necessità di sostituzione - permanente o temporanea - dei membri effettivi, si utilizzerà la rosa dei supplenti, provvedendosi contestualmente alla nomina di ulteriori supplenti in pari numero rispetto a quelli di volta in volta utilizzati.

Tale commissione rimarrà in carica per cinque anni e la relativa nomina dovrà essere comunicata al Dipartimento - così come eventuali sostituzioni, per qualunque motivo verificatesi - entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di emissione del provvedimento.

Con provvedimento del Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno designati a rotazione due membri della Commissione per i controlli da effettuarsi ai sensi del successivo articolo 14. Anche tale designazione dovrà essere comunicata agli uffici dipartimentali entro il termine di cui al comma precedente.

I provvedimenti di cui al presente articolo dovranno, altresì, essere comunicati, a cura del Dirigente del C.G.M., alle OO.SS. maggiormente rappresentative.

La partecipazione alla commissione non determina la corresponsione di compensi, indennità o altri emolumenti aggiuntivi.

Le Commissioni previste dalla presente disposizione hanno l'obbligo di riunirsi non meno di una volta ogni sei mesi al fine di verificare il buon andamento delle concessioni, l'adeguata conservazione degli immobili, la regolare posizione economica degli assegnatari, nonché esaminare (laddove presenti) eventuali doglianze formulate da parte dei concessionari.

Al termine di ogni riunione sarà redatto apposito verbale, copia del quale sarà trasmessa alla DGPRAM.

## **Articolo 9**

### **Bandi di assegnazione**

I bandi di assegnazione per gli alloggi concessi a titolo oneroso, predisposti e sottoscritti dal Direttore del C.G.M. sulla base dei criteri elaborati nel provvedimento del Direttore Generale di cui al comma 2 dell'articolo 1, dovranno essere portati a conoscenza, con mezzi idonei, di tutto il personale dipendente, anche se assente a qualsiasi titolo dal servizio, e una copia dovrà essere affissa, per non meno di venti giorni, nelle apposite bacheche individuate presso ogni sede di pertinenza del C.G.M. emanante.

L'adesione al bando può avvenire solo tramite la compilazione e la presentazione, nei termini previsti, dell'allegato modello di partecipazione (All. A)

I partecipanti possono aderire al bando anche per più soluzioni abitative, purché individuate in ordine di preferenza. In tal caso, laddove un partecipante risulti da graduatoria in posizione utile per l'assegnazione di più alloggi, prima della sottoscrizione della graduatoria provvisoria, dovrà formalizzare la preferenza per una sola abitazione.

Nel caso in cui i partecipanti con riserva si aggiudichino con pari punteggio il medesimo alloggio di servizio, prevarrà chi in precedenza ha occupato per minor tempo l'abitazione demaniale.

I bandi per l'assegnazione degli alloggi a titolo oneroso devono riportare:

- ✓ l'esatto numero delle unità immobiliari disponibili;
- ✓ la metratura e il numero di vani per ogni alloggio, in modo di consentire al personale di optare per la soluzione ritenuta più congeniale;
- ✓ l'ammontare dei canoni di locazione previsto per ogni immobile, preliminarmente stabilito dalla commissione nominata ai sensi del presente articolo, di concerto con la competente Agenzia del demanio;
- ✓ i criteri stabiliti per l'assegnazione degli alloggi;
- ✓ le modalità di presentazione della domanda e i termini di scadenza;
- ✓ i titoli valutabili;
- ✓ eventuali ulteriori regole del procedimento;
- ✓ il nominativo del responsabile del procedimento, ove diverso dal Direttore del C.G.M..

In nessun caso potrà essere considerato valido il bando che non riporti tutte le informazioni previste dal comma precedente, utili per la corretta redazione della graduatoria finale dei partecipanti.

La commissione di cui al precedente comma 3, nominata presso ciascun C.G.M., valuterà i seguenti titoli:

I - anzianità complessiva di servizio (0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6);

II - anzianità di sede (0.20 aggiuntivo agli anni di servizio o frazione superiore a mesi 6);

III - composizione del nucleo familiare (0.50 per ogni componente che andrà materialmente ad occupare l'immobile, compreso il richiedente);

IV - reddito complessivo familiare, documentato con I.S.E.E., delle persone che effettivamente

andranno ad occupare l'immobile.

In base all'I.S.E.E., saranno assegnati i seguenti punteggi:

da 0 a 8000 euro:	punteggio 8;
da 8001 a 11000 euro:	punteggio 7;
da 11001 a 14000 euro:	punteggio 6;
da 14001 a 17000 euro:	punteggio 5;
da 17001 a 20000 euro:	punteggio 4;
da 20001 a 23000 euro:	punteggio 3;
da 23001 a 26000 euro:	punteggio 2;
da 26001 a 29000 euro:	punteggio 1

oltre 29000 euro:

punteggio 0.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà stabilmente l'alloggio, costituita:

- dai coniugi o dai conviventi *more uxorio* (purché la convivenza perduri da epoca antecedente rispetto all'emissione del bando e sia autocertificata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio), o infine dalle parti dell'unione civile di cui all'art. 1 comma 2 L. 76/2016;
- dai figli legittimi o naturali riconosciuti e dai figli adottivi, anche se di uno solo dei coniugi o conviventi;

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare - se conviventi - gli ascendenti, i discendenti fino al terzo grado, nonché i parenti in linea collaterale fino al quarto grado, nonché gli affini, in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al quarto grado, a condizione che la stabile convivenza con il dipendente che concorre per l'assegnazione dell'alloggio risalga ad almeno un anno prima della pubblicazione del bando (anche in tal caso la documentazione presentata dovrà contemplare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dia atto della stabile convivenza e dell'epoca di inizio della stessa).

Alle medesime condizioni, devono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, quando la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.

Sarà onere del concessionario, dare comunicazione, per il tramite della Direzione di competenza, di eventuali variazioni del numero delle persone che occupano l'alloggio.

I dipendenti dovranno essere espressamente ammoniti - nel verbale di consegna dell'alloggio - che la sub locazione anche di superfici parziali dell'alloggio comporterà la decadenza immediata della concessione, con ogni conseguenza sotto il profilo giudiziario.

Del pari, i dipendenti dovranno essere ammoniti - nel verbale di consegna dell'alloggio - in merito alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci (laddove per mendaci si intende anche solo parzialmente omissive) eventualmente rese in sede di richiesta di assegnazione dell'alloggio e di compilazione della relativa documentazione, nonché delle conseguenze penali derivanti dalla mancata comunicazione - entro il termine di giorni quindici dal loro verificarsi - di circostanze che possano comportare la decadenza dalla concessione, quali in particolare: le modifiche nella composizione del nucleo familiare; l'intervenuta disponibilità di un immobile in proprietà, uso, usufrutto in capo al dipendente o ad uno dei componenti del suo nucleo familiare come sopra individuato, o comunque altra circostanza che, ai sensi del successivo articolo 13), possa comportare la decadenza.

Nel caso di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio, come pure di disgregazione dell'unione di fatto, verranno osservate le indicazioni date dal Giudice Civile e/o Minorile, salvaguardando la tutela di minorenni laddove presenti.

In tale ultimo caso, il dipendente concessionario avrà l'obbligo di informare l'A.G. procedente circa l'esistenza della concessione, con indicazione precisa (e deposito in giudizio di documentazione) del termine di scadenza e del titolo della stessa (oneroso o gratuito).

La violazione di tali obblighi sarà valutata sotto il profilo disciplinare e - ove si tratti di concessione a titolo gratuito - anche sotto il profilo della responsabilità per danno Erariale.

## Articolo 10 Titoli valutabili

La presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili comporta un titolo preferenziale il cui punteggio aggiuntivo sarà indicato nel bando di assegnazione con il coefficiente di:

- punti 1 per ogni familiare disabile *ex art. 3 comma 1 L.104/92*;
- punti e 1,50 per ogni familiare con disabilità superiore *ex art. 21 L. 104/92*;
- punti 3 per ogni familiare con portatore di handicap con connotazione di gravità prevista all'art. 3 comma 3 L.104/92.

In caso di parità di punteggio tra dipendenti con familiari portatori di disabilità, prevarrà la condizione economica più disagiata, documentata con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

La concessione a titolo oneroso avrà una durata non superiore ad otto anni, previa verifica annuale, da parte della Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8), della permanenza dei requisiti posseduti all'atto dell'assegnazione.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare in ogni momento alla concessione restituendo l'immobile previa verifica delle condizioni dello stesso da parte di un dipendente delegato dal Presidente designato dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 7.

Nel caso di particolari esigenze, personali o familiari, la durata della concessione può essere prorogata - per una sola volta - per un ulteriore biennio.

In presenza di più domande per il medesimo alloggio, a parità di punteggio, prevarrà il dipendente con maggiore anzianità nella sede; in caso di ulteriore parità, il dipendente con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Il personale che ha già usufruito di una precedente concessione, può aderire ad un nuovo bando di assegnazione, ma sarà inserito con riserva e la relativa istanza sarà valutata laddove non vengano aggiudicati tutti gli alloggi disponibili.

La graduatoria provvisoria dovrà essere sottoscritta da tutto il personale che ha partecipato al bando, il quale avrà facoltà di presentare istanza di revisione laddove riscontri eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi. L'istanza di revisione dovrà, a pena di decadenza, essere presentata entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della graduatoria (documentato dalla firma e data del dipendente per presa visione in calce alla copia della graduatoria, che dovrà essere conservata presso l'Autorità che ha emanato il bando).

La graduatoria definitiva dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al bando e l'eventuale impugnazione presso le autorità adite non impedirà il prosieguo dell'*iter* di assegnazione, fatta salva la possibilità di modifiche in via di autotutela.

La graduatoria ha durata di un anno e, nei limiti di tale durata, sarà possibile adottare il criterio dello scorrimento degli aventi diritto.

La gestione amministrativo-contabile delle unità abitative assegnate in concessione a titolo oneroso, laddove non diversamente specificato, è di competenza dei Direttori dei CC.GG.MM. o di loro collaboratori appositamente delegati, i quali provvederanno ad ogni prima assegnazione, ed in seguito con cadenza annuale (entro il 31 marzo), a comunicare alla DGPRAM l'esatto stato del pagamento dei canoni e degli oneri accessori. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo sarà valutabile sotto il profilo della responsabilità contabile per eventuali canoni non corrisposti e non recuperabili dall'Amministrazione.



## Articolo 11

### Requisiti soggettivi e cause di esclusione

Sono esclusi dall'assegnazione dell'alloggio di servizio, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, i dipendenti che dispongano di un'abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in forma di cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato ad una distanza inferiore ai 50 chilometri dal Comune ove ha sede la sede di servizio. Le predette cause di esclusione valgono anche qualora proprietario, usufruttuario o assegnatario sia il coniuge non legalmente separato, ovvero altro familiare convivente, ed altresì ove tali condizioni si siano verificate dopo l'assegnazione dell'alloggio.

In quest'ultimo caso, al verificarsi della condizione che comporta l'esclusione, il dipendente assegnatario dell'alloggio ha l'obbligo di comunicarlo all'Amministrazione - entro il termine perentorio di giorni quindici dal suo verificarsi - per il tramite del Dirigente del C.G.M. (o del Direttore dell'I.P.M., laddove la concessione sia stata disposta da quest'ultimo).

In tal caso l'Autorità che ha disposto la concessione darà luogo alla relativa declaratoria di decadenza.

E' escluso dalla partecipazione ai bandi il personale:

- ✓ che sia già stato dichiarato decaduto per una o più delle cause previste al successivo articolo 13);
- ✓ che sia stato trasferito, anche temporaneamente, presso altre amministrazioni oppure si trovi in posizione di distacco presso sedi situate al di fuori del Comune ove insistono gli alloggi messi a bando;
- ✓ che dovrà essere posto in quiescenza, per sopraggiunti limiti di età, entro un anno solare dall'emissione del bando;
- ✓ che risulti essere stato dichiarato decaduto dalla concessione, a qualsiasi titolo;
- ✓ che sia stato condannato, con sentenza definitiva, per delitto contro la P.A., ovvero, per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore ad anni uno;

## Articolo 12

### Oneri

Sono a carico degli assegnatari degli alloggi, qualunque sia il titolo della concessione, i seguenti oneri:

- a) le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;
- b) le spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
- c) le spese per i consumi relativi ad utenze di qualsiasi genere;
- d) le tasse per lo smaltimento dei rifiuti;
- e) ogni ulteriore onere relativo a manutenzione obbligatoria *ex lege*.

Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune.

Sono a carico della Direzione che esercita l'azione amministrativo-contabile le spese relative a:

- a) impianti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni ritenuti necessari;
- b) servizi per la prevenzione incendi;
- c) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;

- d) assicurazioni, se ritenute necessarie dall'Amministrazione, imposte e tasse relative agli immobili ed agli impianti connessi;
- e) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione;
- f) sostituzione della caldaia se l'impianto è autonomo.

Restano a carico della Direzione che gestisce la parte amministrativo-contabile le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.

Eventuali danni rilevati all'atto della riconsegna delle unità e degli alloggi, derivanti da incuria, negligenza, uso improprio dell'alloggio, mancanze igieniche, o altre condizioni riconducibili a diretta responsabilità del concessionario, saranno posti a carico di quest'ultimo.

### **Articolo 13**

#### **Decadenza dalla concessione**

Comportano la decadenza dalla concessione relativa all'alloggio di servizio, assegnato a qualsiasi titolo, le seguenti circostanze:

- l'impiego dell'alloggio per fini diversi da quelli abitativi;
- la sublocazione, anche parziale, dell'alloggio;
- la volontaria manomissione degli impianti;
- il reiterato inadempimento all'obbligo di manutenzione ordinaria dell'alloggio;
- la mancata occupazione dell'alloggio da parte del concessionario o della sua famiglia entro due mesi dall'assegnazione.
- il mancato pagamento di più di tre canoni di locazione, anche non consecutivi, ed anche in assenza di formale richiesta scritta di regolarizzazione della posizione economica da parte delle Direzioni competenti;
- la sopraggiunta disponibilità, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, di una abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o Amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato ad una distanza inferiore ai 50 chilometri dal Comune ove ha sede la sede di servizio., anche se il diritto reale o l'assegnazione sia in favore del coniuge non legalmente separato o divorziato, ovvero della prole convivente, e di ogni altro familiare convivente;
- il reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento delle utenze;
- il mancato pagamento degli oneri di cui all'articolo 12;
- l'accertamento di false, incomplete o, in qualunque modo, carenti o inesatte dichiarazioni poste a sostegno dell'istanza di partecipazione al bando;
- l'accertata adozione di comportamenti ostili, vessatori, inurbani o comunque contrari alle fondamentali regole di civile convivenza nei confronti degli altri concessionari; il licenziamento del dipendente e/o la destituzione dal Corpo di Polizia Penitenziaria;
- la condanna in via definitiva per delitti non colposi alla pena della reclusione per un tempo superiore ad anni uno; ovvero per delitti contro la P.A., qualunque sia la pena irrogata;
- la mancata comunicazione all'Amministrazione del rinvio a giudizio per delitto non colposo o per delitto contro la P.A., nonché la mancata comunicazione dell'intervenuta condanna in via definitiva per i medesimi reati.

## Articolo 14

### Obblighi di vigilanza

Il Dirigente del C.G.M. (o il Direttore dell'I.P.M., nel caso in cui la concessione sia stata da lui disposta ai sensi del precedente articolo 7) eserciterà il controllo sulla regolare manutenzione ordinaria, nonché sull'effettuazione degli interventi di manutenzioni obbligatoria *ex lege* degli alloggi a qualunque titolo concessi, tramite controlli che dovranno essere effettuati con cadenza annuale (entro il 31 marzo) da almeno due membri della Commissione designata ai sensi dell'articolo 8).

Il Dirigente del C.G.M., o il funzionario da lui eventualmente delegato, eserciterà il controllo sul regolare pagamento dei canoni e delle utenze, con cadenza annuale, entro il 31 dicembre.

Sarà cura delle Direzioni competenti per gli alloggi segnalare al Dipartimento (entro il termine di giorni trenta dalla rilevazione) eventuali irregolarità procedendo d'ufficio al recupero delle somme dovute, all'avvio di eventuali azioni disciplinari, nonché alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora si configurino fattispecie di reato.

Qualora il tentativo di recupero delle somme non sortisca esito positivo, le Direzioni competenti dovranno, altresì, investire il Dipartimento ai fini dell'esperimento delle dovute azioni giudiziarie.

L'inosservanza degli obblighi sanciti dal presente articolo sarà valutata sotto il profilo disciplinare, oltre che - se del caso - sotto il profilo del danno Erariale.

## Articolo 15

### Rilascio dell'alloggio

Gli alloggi assegnati a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2) sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico e/o di decadenza dalla nomina di Dirigente, Direttore e Comandante.

Gli alloggi assegnati in concessione a titolo oneroso sono liberati dall'occupante entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza dalla concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal Direttore competente a norma dei commi 1 e 2 del precedente articolo 7, che provvederà a renderne edotta la DGPRAM.

Gli alloggi assegnati in concessione onerosa sono liberati dall'occupante alla data del termine della concessione che il Direttore competente a norma dei commi 1 e 2 del precedente articolo 7 (o suo incaricato) provvederà a comunicare al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.

Gli alloggi assegnati ai dipendenti che, in data successiva al provvedimento di concessione, siano stati licenziati, destituiti oppure condannati in via definitiva per reato non colposo alla pena della reclusione per un tempo superiore ad anni uno o per delitto contro la P.A. devono essere rilasciati entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, da assumersi a cura della stessa Autorità che ha provveduto alla concessione secondo quanto indicato nel precedente articolo 7).

Gli alloggi assegnati, a qualsiasi titolo, dovranno essere rilasciati nel termine di novanta giorni laddove sopraggiunga la morte del concessionario, con facoltà per il Direttore competente a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 di prorogare tale termine per ulteriori novanta giorni laddove sussistano particolari e documentate necessità.

Laddove acquisisca la disponibilità (per sé o per il coniuge non legalmente separato o divorziato, o per i figli conviventi) di una abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato ad una distanza inferiore ai 50 chilometri dal Comune ove è ubicata la sede di servizio, il concessionario avrà facoltà di concordare i tempi di rilascio dell'immobile con l'Autorità che ha provveduto alla concessione. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di omessa notizia della sopraggiunta disponibilità di un'abitazione, fattispecie che comporta il rilascio immediato dell'alloggio di servizio.

Decorso inutilmente i termini sopra stabiliti, la Direzione competente notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni.

In caso di inottemperanza, il Direttore competente a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 (o un suo delegato) notifica all'occupante un provvedimento che indica la data e l'ora fissata per il rilascio. In tale data lo stesso si recherà, accompagnato da due testimoni, presso l'alloggio per la consegna dei locali.

In caso di mancato rilascio, saranno avviate - a cura del Direttore competente a norma dei precedenti commi 1 e 2 - tutte le procedure finalizzate al recupero dell'immobile, in ossequio alla legge n. 392/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rilascio dell'alloggio nei termini indicati costituisce comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare.

Tutte le spese derivanti dalla mancata restituzione dell'immobile saranno poste a carico dell'occupante e saranno oggetto di recupero coattivo.

Nel caso in cui il dipendente venga posto in quiescenza, l'alloggio, a qualsiasi titolo occupato, dovrà essere rilasciato a far data dal giorno successivo al termine del servizio.

## Articolo 16

### Determinazione del canone di occupazione

Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa, il canone di occupazione è stabilito secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio competente per territorio, alla quale ogni Direzione dovrà rivolgersi prima dell'emanazione del Bando di assegnazione.

Le medesime Direzioni provvederanno annualmente alle modifiche degli importi in base alle variazioni dell'ISTAT.

Al costo base, laddove non considerati e/o previsti dai conteggi dell'Agenzia del demanio, sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio e dello stato di disagio, secondo la tabella che segue:

#### *Coefficienti per classe demografica:*

- a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

#### *Coefficienti per area urbana*

- f) 1,20 centro storico;
- g) 1,10 zona urbana compresa tra il centro storico e periferia;
- h) 1,00 zona urbana periferica;
- i) 0,90 per la zona agricola.

#### *Coefficienti in relazione al livello di piano dell'alloggio:*

- j) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;
- k) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;
- l) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.

#### *Coefficienti in relazione allo stato di conservazione e manutenzione*

- m) 1,00 se lo stato è normale;
- n) 0,80 se lo stato è mediocre;
- o) 0,60 se lo stato è scadente.

All'esito dell'applicazione dei predetti coefficienti, si provvederà a darne comunicazione alla stessa Agenzia del demanio per il parere di congruità.

L'amministrazione amministrativo-contabile, è in capo alle Direzioni dei CC.GG.MM., le quali potranno avvalersi, laddove necessario, anche dell'ausilio dei poli tecnici di riferimento per collocazione, istituiti con ordine di servizio n. 23 del 10 giugno 2021, i quali - esaminati gli alloggi - determineranno gli esatti coefficienti da applicare in ordine alla sola area urbana e allo stato di conservazione e manutenzione.

### **Articolo 17**

#### **Comunicazioni agli uffici demaniali**

Le Direzioni dei CC.GG.MM., prima della divulgazione del bando di assegnazione, dovranno avere contezza dell'entità dei canoni di locazione tramite gli uffici periferici dell'Agenzia del demanio, e agli stessi uffici dovranno successivamente comunicare l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione demaniale di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione.

### **Articolo 18**

#### **Durata della concessione**

Gli alloggi di servizio sono concessi a titolo gratuito ai Dirigenti dei CC.GG.MM., ai Direttori degli II.PP.MM. e ai Comandanti dei Reparti di Polizia Penitenziaria per tutta la durata dell'incarico, con obbligo di rilascio dell'immobile entro trenta giorni dalla data di trasferimento o di decadenza dall'incarico.

Coloro che siano stati già concessionari di alloggio di servizio a titolo gratuito, possono partecipare senza riserve ai bandi di assegnazione degli alloggi concessi a titolo oneroso.

Gli alloggi di servizio concessi a titolo oneroso sono assegnati, a seguito di bando, per la

durata di anni otto, rinnovabili per ulteriori due anni solo in presenza di particolari esigenze personali e/o familiari.

Coloro che siano stati già concessionari di alloggio di servizio a titolo oneroso possono partecipare ad altri bandi di assegnazione, ai quali saranno ammessi con riserva, atteso che potranno essere aggiudicatari solo degli alloggi che, al termine delle procedure, risultino non assegnati.

## Articolo 19

### Verbale di assegnazione

All'esito del bando di assegnazione gli alloggi saranno consegnati agli aggiudicatari seguendo l'ordine di graduatoria.

Dell'avvenuta consegna dovrà essere redatto apposito verbale (da predisporre secondo il modulo di cui all'allegato B della presente circolare), che dovrà riportare le generalità del concessionario, i nominativi delle altre persone che stabilmente risiederanno presso l'immobile, nonché l'esatta ubicazione dell'alloggio.

Il verbale riporterà inoltre la composizione dell'alloggio, con menzione delle aree esterne di pertinenza (balconi, terrazze, giardini etc.), nonché l'eventuale disponibilità per il concessionario di posti auto, cantine e quant'altro.

Il documento dovrà altresì contenere una dettagliata descrizione dello stato di conservazione dell'abitazione e degli impianti, indicando eventuali problematiche, che dovranno essere immediatamente comunicate per gli interventi del caso.

Il verbale non sarà considerato valido - con conseguente responsabilità, anche per danno Erariale, a carico del Direttore competente a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 e del funzionario delegato (ove esistente) - qualora non siano chiaramente leggibili:

- le generalità del consegnatario e dei componenti del nucleo familiare che occuperanno stabilmente l'immobile;
- l'importo del canone di locazione;
- il giorno entro il quale lo stesso deve essere versato il canone, e le modalità di versamento.

Non possono essere assegnati alloggi diversi da quelli per cui il concessionario ha partecipato al bando, nemmeno nel caso di mancata assegnazione.

## Articolo 20

### Disciplina transitoria

I rapporti di concessione già in corso sono prorogati per mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente circolare.

Per il prosieguo della concessione, il personale interessato dovrà produrre apposita istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 455/2000, che attesti che il dipendente non si trova in alcuna delle condizioni che possano determinare l'esclusione dall'assegnazione o la decadenza dalla concessione, ai sensi della presente nota Circolare.

Le Direzioni dei CC.GG.MM. provvederanno ad avvisare per iscritto i dipendenti che le

dichiarazioni di cui al capoverso precedente saranno oggetto di verifica da parte della Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8) ammonendoli sulle possibili conseguenze disciplinari e/o penali previste per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci o comunque omissive e/o carenti.

Saranno dichiarati immediatamente decaduti dalla concessione tutti coloro che, all'atto delle verifiche, risulteranno non essere in regola con la posizione economica, nonché tutti coloro che si trovino in una o più delle condizioni previste come causa di esclusione e/o decadenza dalla concessione dalla presente nota circolare.

Il dipendente dichiarato decaduto dalla concessione, lascerà l'alloggio demaniale nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni, ridotti a cinque laddove venga accertata pregressa condanna penale superiore ad anni uno per delitto non colposo.

Solo per il primo bando di assegnazione divulgato in data successiva all'emanazione della presente circolare potrà partecipare tutto il personale dipendente senza alcuna riserva.

## **Articolo 21**

### **Unità abitative ad uso temporaneo**

Sono definite unità abitative ad uso temporaneo le camere (stanze) ad uso abitativo assegnate in via esclusiva ed in modo continuativo al singolo dipendente del Dipartimento.

Per l'individuazione delle unità abitative ad uso temporaneo si rinvia ad un successivo PDG emanato dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile.

I criteri contenuti nella presente circolare, esclusi ovviamente quelli riferiti al nucleo familiare, sono adottati anche per l'assegnazione delle unità abitative ad uso temporaneo, per le quali di conseguenza dovrà essere avviata apposita procedura di assegnazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente circolare.

Qualora l'utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo non sia connotato da esigenze di servizio e/o sicurezza, lo stesso comporta la corresponsione, da parte dell'occupante, di un canone giornaliero commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso dei mobili e suppellettili ed altri servizi comuni connessi con il normale uso.

Il detto canone verrà determinato ed aggiornato tramite l'Agenzia del Demanio competente e inserito nel verbale di assegnazione.

La concessione delle predette unità abitative ha durata massima di anni due, rinnovabili - in assenza di istanze da parte di altri aventi diritto - per ulteriori sei mesi, sempre che sussistano le condizioni per l'ammissione previste negli articoli precedenti.

## **Articolo 22**

### **Alloggi collettivi di servizio**

Sono definiti alloggi collettivi di servizio i locali presenti all'interno delle strutture del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito: "Dipartimento"), destinati ad ospitare posti letto assegnati nominativamente ed in modo continuativo a personale dipendente. I predetti locali potranno essere suddivisi in più camere con un numero di posti letto non superiore a quattro.

Per l'individuazione degli alloggi collettivi di servizio si rinvia ad un successivo PDG emanato dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile.

I criteri contenuti nella presente circolare, esclusi ovviamente quelli riferiti al nucleo familiare, sono adottati anche per l'assegnazione degli alloggi collettivi di servizio, per i quali di conseguenza dovrà essere avviata apposita procedura di assegnazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente.

La concessione dell'alloggio collettivo di servizio ha durata massima di anni due, rinnovabili - in assenza di istanze da parte di altri aventi diritto - per ulteriori sei mesi, sempre che sussistano le condizioni per l'ammissione previste negli articoli precedenti.

L'assegnazione dell'alloggio collettivo di servizio è da intendersi sempre a titolo oneroso e il relativo canone verrà determinato ed aggiornato tramite l'Agenzia del Demanio competente e inserito nel verbale di assegnazione.

### Articolo 23

#### Caserme

Sono definiti "Caserme" i locali presenti all'interno degli Istituti penali per minorenni destinati ad ospitare posti letto ad uso del solo personale di Polizia Penitenziaria per particolari esigenze di ordine e sicurezza (art. 27 D.P.R. 82 del 15.02.1999 – art. 18 co. 5 D.P.R. 395/90).

Per l'individuazione dei locali da destinare a "Caserma" presso gli Istituti penali per Minorenni si rinvia ad un successivo PDG emanato dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile.

I posti letto siti all'interno dei locali "Caserma" non possono essere assegnati in via esclusiva e/o continuativa, al personale di Polizia Penitenziaria; ne è concessa la fruizione temporanea, anche in assenza delle esigenze di cui al punto precedente, solo nei casi in cui il personale svolga turni di servizio ravvicinati e risieda in località ubicata ad una distanza superiore ai trenta chilometri dal Comune ove insiste la sede di servizio, in caso d'impossibilità di raggiungere il proprio domicilio (neve, forti piogge, guasti meccanici ai mezzi di locomozione, scioperi dei trasporti pubblici etc.). Qualora si verificano siffatte esigenze, il personale di Polizia Penitenziaria produrrà apposita istanza di permanenza in caserma, che sarà tempestivamente valutata dalla competente Direzione.

I locali caserma sono forniti di armadi in misura adeguata a soddisfare la necessità di depositare temporaneamente oggetti di vestiario; ad ogni posto letto deve corrispondere un comodino dotato di punti luce adeguati a garantire la pronta operatività e la tutela dell'incolumità degli occupanti.

Nei locali caserma è fatto divieto assoluto di portare o conservare armi e munizioni, custodire e maneggiare materiale infiammabile ed ogni altra cosa che possa mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui.

Nei medesimi locali è fatto divieto di fumare e non è consentito preparare e consumare pasti e bevande calde.

Atteso che i locali caserma sono per loro connotazione aree destinate al recupero psicofisico dei dipendenti, deve essere adottata ogni cautela affinché non si rechi disturbo al riposo altrui.

Il carattere di temporaneità dell'utilizzo dei locali caserma non consente l'installazione di televisori, radio o altri elettrodomestici.



Non è consentito depositare stabilmente, nei locali caserma e nei bagni ad essi annessi, i propri prodotti per l'igiene personale.

Nessuna responsabilità economica sarà posta in capo alle Direzioni nelle ipotesi di danneggiamento o furto di effetti personali lasciati incustoditi all'interno dei locali caserma. Ogni violazione di quanto sopra indicato sarà valutabile sotto il profilo disciplinare

#### **Articolo 24**

##### **Disciplina generale degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative temporanee**

La disciplina generale degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative temporanee è dettata dalle disposizioni che seguono (articoli 25-32).

Gli alloggi collettivi di servizio e le unità abitative ad uso temporaneo sono destinate al soddisfacimento delle sole esigenze abitative; non possono essere destinate ad usi diversi, né possono accogliere, neppure temporaneamente, persone diverse dall'assegnatario. All'interno di tali strutture non possono essere ospitati animali.

Presso le Direzioni degli I.P.M., l'assegnazione degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo è destinata prioritariamente al personale di Polizia Penitenziaria, avuto riguardo alla preminente esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza di tali strutture.

Laddove non vi sia disponibilità di alloggi collettivi di servizio e/o di unità abitative ad uso temporaneo, le Direzioni interessate hanno facoltà di far pernottare nei locali "Caserma", per un periodo non superiore ai novanta giorni, i dipendenti neo assunti e/o neo trasferiti.

#### **Articolo 25**

##### **Dotazioni e servizi**

Gli alloggi collettivi di servizio sono dotati di letto, armadio e comodino completo di punto luce e lampada, nonché di uno o più punti riscaldamento/raffrescamento a seconda della grandezza della camera; di un tavolo e di una sedia per ogni posto letto presente.

Le unità abitative ad uso temporaneo sono dotate di un letto (c.d. ad una piazza), un armadio, un comodino con punto luce completo di lampada, una sedia, un tavolo, una poltrona, un frigorifero piccolo mono sportello, un punto riscaldamento/raffrescamento e di un televisore di grandezza compresa tra i 30 e i 39".

I bagni, interni e/o esterni agli alloggi collettivi di servizio e alle unità abitative ad uso temporaneo sono dotati di lavabo, wc, bidet, vasca o doccia, specchio completo di punti luce, cestino, sostegni per asciugamani, teli da bagno e/o accappatoi.

Ogni Direzione interessata provvederà a fornire - previa richiesta del concessionario - lenzuola, asciugamani, tappetino da bagno, teli da bagno, asciugacapelli, sacchetti e carta igienica, pulizia dei luoghi; il cambio lenzuola dovrà essere effettuato con cadenza settimanale, il cambio set asciugamani con cadenza bisettimanale, la pulizia dei locali quotidianamente. Saranno dovute dall'occupante le spese per la fruizione di tali servizi. La Direzione competente provvederà, all'uopo, a redigere un riepilogo delle spese, avendo

cura - altresì - di vigilare sulla corretta e regolare corresponsione di quanto dovuto da parte di ognuno degli occupanti.

La violazione di tale obbligo di vigilanza sarà valutabile sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del danno Erariale.

## Articolo 26

### Divieti

All'interno degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative ad uso temporaneo è fatto divieto di ospitare, anche temporaneamente altre persone, preparare e/o consumare alimenti o bevande, accendere fiamme libere, fumare.

E' fatto divieto assoluto di ospitare animali e/o destinare l'uso dei posti in maniera diversa da quella abitativa.

Analogamente ai locali "Caserma" all'interno degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative temporanee è fatto divieto assoluto di portare armi e detenere munizioni o altri oggetti concepiti per la sola offesa.

Ogni violazione dei presenti divieti comporterà l'avvio di procedura disciplinare.

## Articolo 27

### Assegnazione

Le unità abitative ad uso temporaneo e gli alloggi collettivi di servizio vengono assegnati, in concessione temporanea e a titolo oneroso, a domanda del dipendente, dalle Direzioni interessate, in capo alle quali è posta la relativa responsabilità amministrativo contabile.

All'atto dell'assegnazione degli alloggi e delle unità verrà redatto apposito verbale, nel quale dovrà essere espressamente riportato l'importo del canone, nonché la dicitura "*sottoposto ad aggiornamento annuale su base ISTAT*".

Laddove la domanda sia inferiore all'offerta, la Direzione competente ha facoltà di riassegnare al medesimo personale gli alloggi o le unità già occupate per un periodo di anni uno, rinnovabile al verificarsi delle medesime condizioni per ulteriori mesi sei.

Nel caso in cui le richieste eccedano l'offerta, la Direzione interessata valuterà i seguenti titoli:

I - anzianità complessiva di servizio (0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6);

II- in ordine all'I.S.E.E., saranno assegnati i seguenti punteggi:

da 0 a 8000 euro:	punteggio 8;
da 8001 a 11000 euro:	punteggio 7;
da 11001 a 14000 euro:	punteggio 6;
da 14001 a 17000 euro:	punteggio 5;
da 17001 a 20000 euro:	punteggio 4;
da 20001 a 23000 euro:	punteggio 3;
da 23001 a 26000 euro:	punteggio 2;
da 26001 a 29000 euro:	punteggio 1

oltre 29000 euro:

punteggio 0.

All'esito delle valutazioni dei titoli verrà redatta una graduatoria provvisoria che dovrà essere sottoscritta da tutto il personale che ha presentato domanda, il quale avrà facoltà di presentare istanza di revisione laddove riscontri eventuali errori nell'attribuzione del punteggio.

La successiva graduatoria definitiva, determinerà l'assegnazione degli alloggi e delle unità. La gestione amministrativo-contabile degli alloggi e delle unità, è di competenza delle Direzioni presso le quali insistono i locali, le quali provvederanno annualmente a trasmettere alla Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile (di seguito: "DGPRAM") il resoconto generale dell'esercizio.

Le Direzioni degli Uffici territorialmente competenti hanno facoltà di nominare collaboratori che si occupino per loro conto della gestione e del controllo.

## Articolo 28

### Cause di esclusione

Comportano l'esclusione dall'assegnazione degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative temporanee le medesime cause indicate al precedente articolo 11).

E' altresì escluso il personale:

- ✓ che in precedenza abbia fruito di unità abitativa e/o di alloggio collettivo e sia già stato dichiarato decaduto per incuria, morosità, atteggiamenti inurbani o molesti nei confronti di altro personale e/o utilizzo dell'alloggio diverso dall'abitazione;
- ✓ che sia stato trasferito, anche temporaneamente, presso altre amministrazioni oppure si trovi in posizione di distacco presso sedi ubicate al di fuori del Comune ove insistono gli alloggi messi a disposizione.
- ✓ che risulti essere stato dichiarato decaduto dalla concessione di qualsiasi tipologia di alloggio e a qualsiasi titolo.

## Articolo 29

### Decadenza dalla concessione

Comportano la decadenza dalla concessione degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative temporanee le medesime cause indicate al precedente articolo 11).

Sarà cura delle Direzioni competenti comunicare al Dipartimento ogni irregolarità, procedendo d'ufficio al recupero, anche coatto, delle somme dovute, all'avvio di eventuali azioni disciplinari, nonché alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

L'accertata detenzione di armi o munizionamento all'interno delle unità abitative temporanee e presso gli alloggi collettivi di servizio comporta decadenza immediata dalla concessione.

In caso di decadenza, i locali dovranno essere restituiti entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il provvedimento di decadenza dalla concessione, o di revoca della stessa a qualsiasi titolo, dovrà essere emesso e notificato a cura della Direzione competente.

### **Articolo 30**

#### **Rilascio degli alloggi**

Gli alloggi collettivi di servizio e le unità abitative ad uso temporaneo dovranno essere rilasciate, alla data di scadenza dell'assegnazione o alla sopraggiunta cessazione dal servizio a qualsiasi titolo presso la sede ove sono ubicati gli alloggi stessi (dispensa dal servizio, licenziamento, pensionamento, trasferimento etc.).

Laddove in costanza di assegnazione si concretizzasse uno o più delle condizioni previste nell'articolo 5) (cause di esclusione), il concessionario dovrà lasciare l'unità o l'alloggio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento emesso dalla Direzione competente.

### **Articolo 31**

#### **Determinazione del canone di occupazione**

Per gli alloggi collettivi di servizio e le unità abitative ad uso temporaneo è previsto il pagamento di un canone commisurato al costo dei servizi, compresi acqua, luce, riscaldamento ed altri servizi connessi all'uso normale dell'alloggio, ivi comprese le pulizie degli stessi.

Per l'esatta determinazione dei canoni, le Direzioni interessate si avvarranno delle indicazioni dell'Agenzia del Demanio competente.

Tale attività dovrà essere compiuta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente provvedimento. In caso di ritardo da parte di tale Organo, si farà riferimento provvisoriamente al canone attualmente applicato dal D.A.P. per analogo tipo di alloggi.

Resta fermo, in ogni caso, in capo alla Direzione competente, l'obbligo di interloquire con i referenti dell'Agenzia del Demanio al fine di ottenere la prevista collaborazione per la determinazione dei canoni, nonché ogni conseguente responsabilità.

Atteso il carattere di esclusività dell'assegnazione delle unità e degli alloggi, i titolari sono tenuti a corrispondere il canone anche per i giorni in cui siano assenti dal servizio.

Una volta individuati i canoni, questi dovranno essere soggetti a revisione annuale secondo gli indici ISTAT a cura delle Direzioni interessate.

La violazione di tale disposizione potrà generare responsabilità in capo al Direttore competente e/o al funzionario da questi delegato e sarà valutabile sotto il profilo disciplinare e del danno Erariale.

Ogni delega di funzioni nel presente campo dovrà essere rilasciata per iscritto.

In caso di specifiche e gravi esigenze di servizio, i Direttori degli I.P.M. possono sospendere momentaneamente l'assegnazione delle unità e degli alloggi per destinarle ad uso promiscuo in favore del personale impegnato nelle attività conseguenti. In tal caso sarà sospesa, per lo stesso periodo la corresponsione dei canoni.

Nell'individuazione degli alloggi e delle unità non trova applicazione l'art. 15 c. 3 A.Q.N. 2002 – 2005, poiché riferito al solo personale in missione.

### **Articolo 32**

#### **Foresterie**

L'uso delle unità abitative per periodi non superiori ad un mese deve essere considerato

“uso foresteria” e comporterà il pagamento di un canone giornaliero, la cui entità verrà stabilita avvalendosi dell’ausilio della competente Agenzia del Demanio.


Tale attività dovrà essere compiuta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente provvedimento. Nelle more della individuazione del canone da parte della Agenzia, si farà riferimento al canone attualmente applicato dal D.A.P. per analogo tipo di alloggi.

Resta fermo, in ogni caso, in capo alla Direzione competente, l’obbligo di interloquire con i referenti dell’Agenzia del Demanio al fine di ottenere la prevista collaborazione per la determinazione dei canoni, nonché ogni conseguente responsabilità.

**La presente circolare annulla e sostituisce la precedente nota circolare di cui al prot. n. 37747 del 24 settembre 1997 ed ogni sua successiva modifica.**

Sarà cura dell’Ufficio III della Direzione Generale provvedere alla divulgazione a tutte le articolazioni territoriali della presente circolare. L’ufficio I del Capo del Dipartimento ne curerà la rubricazione e la conservazione.

Il Capo Dipartimento  
Gemma Tuccillo



## SOMMARIO

Articolo 1)	Ambito di applicazione
Articolo 2)	Alloggi assegnati a titolo gratuito
Articolo 3)	Alloggi assegnati a titolo oneroso
Articolo 4)	Alloggi assegnati gratuitamente per esigenze particolari
Articolo 5)	Alloggi non utilizzati
Articolo 6)	Alloggi assegnati in concessione onerosa
Articolo 7)	Provvedimenti di concessione, revoca e decadenza
Articolo 8)	Commissione Alloggi Demaniali
Articolo 9)	Bandi di assegnazione
Articolo 10)	Titoli valutabili
Articolo 11)	Requisiti soggettivi e cause di esclusione
Articolo 12)	Oneri
Articolo 13)	Decadenza dalla concessione
Articolo 14)	Obblighi di vigilanza
Articolo 15)	Rilascio dell'alloggio
Articolo 16)	Determinazione del canone di occupazione
Articolo 17)	Comunicazioni agli uffici demaniali
Articolo 18)	Durata della concessione
Articolo 19)	Verbale di assegnazione
Articolo 20)	Disciplina transitoria
Articolo 21)	Unità abitative ad uso temporaneo
Articolo 22)	Alloggi collettivi di servizio
Articolo 23)	Caserme
Articolo 24)	Disciplina generale degli alloggi collettivi di servizio e delle unità abitative temporanee
Articolo 25)	Dotazioni e servizi
Articolo 26)	Divieti
Articolo 27)	Assegnazione
Articolo 28)	Cause di esclusione
Articolo 29)	Decadenza dalla concessione
Articolo 30)	Rilascio degli alloggi
Articolo 31)	Determinazione del canone di occupazione
Articolo 32)	Foresterie

**ALLEGATO (A) - ISTANZA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO CONCESSO A TITOLO ONEROSO EMESSE IL \_\_\_\_\_ DAL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI \_\_\_\_\_ CON SCADENZA AL \_\_\_\_\_ - PARTECIPAZIONE CON RISERVA (SI) (NO)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in servizio presso \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con la qualifica di \_\_\_\_\_

chiede, di partecipare al bando per l'assegnazione di alloggio concesso a titolo oneroso di cui all'istestazione per i seguenti alloggi:

- 1) Alloggio (\_\_\_) composto da (camere, cucina, bagni) per un totale di mq \_\_\_\_\_ con canone di locazione pari ad € \_\_\_\_\_
- 2) Alloggio (\_\_\_) composto da (camere, cucina, bagni) per un totale di mq \_\_\_\_\_ con canone di locazione pari ad € \_\_\_\_\_
- 3) Alloggio (\_\_\_) composto da (camere, cucina, bagni) per un totale di mq \_\_\_\_\_ con canone di locazione pari ad € \_\_\_\_\_
- 4) Alloggio (\_\_\_) composto da (camere, cucina, bagni) per un totale di mq \_\_\_\_\_ con canone di locazione pari ad € \_\_\_\_\_
- 5) Alloggio (\_\_\_) composto da (camere, cucina, bagni) per un totale di mq \_\_\_\_\_ con canone di locazione pari ad € \_\_\_\_\_

Consapevole che la locazione è a tempo determinato per la durata di anni otto, dichiaro:

di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla circolare nr. 3/2022 emessa il 31.3.2022 a firma del Sig. Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché delle conseguenze personali, disciplinari e penali che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci, come pure da omissioni, e da qualsiasi atto contrario agli impegni assunti all'atto dell'assegnazione dell'alloggio a titolo oneroso, secondo quanto specificato nella suddetta circolare, che dichiaro di aver letto integralmente.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## TITOLI VALUTABILI

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dichiara:

di essere stato assunto il \_\_\_\_\_ ;

di prestare servizio presso la sede di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup> ;

che il proprio nucleo familiare convivente si compone di<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

che il proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € \_\_\_\_\_ ;

di essere in possesso di altri titoli valutabili per famiglie nelle quali vi siano portatori di patologie già riconosciute ex artt. 3 c. 1 e 3, 21 legge 104/92

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Dichiaro di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste nelle cause di esclusione di cui all'art. 11 della lettera circolare nr. 3/2022 emessa il 31.3.2022 a firma del Sig. Capo del Dipartimento e di essere consapevole dell'obbligo di comunicazione immediata di ogni variazione, alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile che ha emesso il presente bando.

Dichiaro altresì di essere consapevole che le dichiarazioni da me presentate a sostegno della presente istanza sono soggette a verifica e che eventuali asserzioni mendaci o incomplete - laddove non costituiscano reato - potranno essere valutate sotto il profilo disciplinare.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Da verificare da parte della Direzione ove presta servizio il dipendente.

<sup>2</sup> Allegare certificazioni o autodichiarazioni presentate o rilasciate dal dipendente secondo quanto indicato nell'articolo 9 della circolare.

<sup>3</sup> Vds. art. 10 della circolare.



**ALLEGATO (B) - VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO CONCESSO A TITOLO ONEROSO A SEGUITO DI BANDO \_\_\_\_\_ EMESSO IL \_\_\_\_\_ DAL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI \_\_\_\_\_**

In data \_\_\_\_\_ noi sottoscritti \_\_\_\_\_ con qualifica di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con qualifica di \_\_\_\_\_ provvediamo a verbalizzare la consegna dell'alloggio num. \_\_\_\_\_, sito presso \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ al dipendente Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_ il/la quale si è classificato in graduatoria utile per l'assegnazione del predetto alloggio posto a bando come da intestazione.

L'alloggio si compone di: \_\_\_\_\_ cucina \_\_\_\_\_ bagno/i \_\_\_\_\_ eventuali altre pertinenze (posto auto, cantina, balconi, giardini, terrazze, altro) \_\_\_\_\_

La camera (da letto, salotto, studio etc.) si presenta nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

La camera (da letto, salotto, studio etc.) si presenta nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

La camera (da letto, salotto, studio etc.) si presenta nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

La cucina si presenta nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

Il Bagno si presenta nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

Il disimpegno si presenta nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

Le altre pertinenze (specificare) si presentano nel seguente stato di conservazione \_\_\_\_\_

L'alloggio ospiterà, oltre al dipendente concessionario, altresì:

il/la Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ (moglie, marito, convivente more uxorio, parte dell'unione civile di cui all'art. 1 comma 2 L. 76/2016)

il/la Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ (figlio, figlia propri e/o del/della convivente)

il/la Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ (figlio, figlia propri e/o del/della convivente)

il/la Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_ (altri conviventi stabili).

Sono a carico del concessionario le spese di locazione pari ad € \_\_\_\_\_ mensili, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico da versare a \_\_\_\_\_

Oltre ai canoni di locazione sono a carico degli assegnatari i seguenti oneri <sup>1</sup>:

- a) le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;
- b) le spese per i consumi relativi ad utenze di qualsiasi genere;

<sup>1</sup> Vds. art. 12 circolare.

- c) le tasse per lo smaltimento dei rifiuti;
- d) ogni ulteriore onere relativo a manutenzione obbligatoria *ex lege*.

Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune.

Comportano la decadenza dalla concessione dall'alloggio tutti i casi previsti all'art. 13 della circolare nr. 3/2022 emessa il 31.3.2022 a firma del Sig. Capo del Dipartimento.

In caso di decadenza il concessionario deve riconsegnare l'alloggio nei termini previsti all'art. 15 della medesima circolare.

La presente concessione ha durata di anni 8 (otto) a decorrere dalla data odierna, pertanto il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ sopra meglio generalizzato/a in data \_\_\_\_\_ dovrà liberare l'alloggio.

La Direzione di \_\_\_\_\_ provvederà sei mesi prima della scadenza della concessione a darne ulteriore comunicazione di fine locazione al concessionario.

L'assegnatario dell'alloggio dichiara di aver letto integralmente la circolare nr. 3/2022 emessa il 31.3.2022 a firma del Sig. Capo del Dipartimento.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_